

protocollo per la tutela del lavoro in agricoltura



 **CONFCOOPERATIVE**
Marche

 **legacoop**
MARCHE


**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

 **Camera di Commercio
Macerata**

L'impresa "virtuosa"

Le Centrali Cooperative, grazie al contributo della Camera di Commercio di Macerata, hanno realizzato questa serie di piccole pubblicazioni, con lo scopo di diffondere i risultati del lavoro svolto in questi anni e di fornire strumenti utili a imprese e amministrazioni. In questi anni, in particolare con l'aggravarsi della crisi che ancora oggi condiziona tutti pesantemente, siamo stati impegnati sul territorio a creare e far funzionare strumenti che aiutassero a garantire un ambiente favorevole, per una competizione positiva tra le imprese. È proprio in una situazione di crisi che la concorrenza sleale e il non rispetto delle regole appaiono più odiose e dannose. Ecco allora la lotta contro la "cooperazione spuria", i contratti di lavoro "pirata", le gare al "massimo ribasso", il lavoro nero e irregolare, ecc. Ed ecco, per contrastarli, l'impegno per regole certe e condivise, per la semplificazione e la concertazione, la legalità e la sicurezza. Tutto questo in più direzioni: nello specifico del nostro mondo con l'Osservatorio della Cooperazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro e con la valorizzazione del sistema della Vigilanza e delle Revisioni cooperative, nel campo degli appalti pubblici con il Protocollo sulla legalità e la sicurezza, in agricoltura e nei trasporti con i due Protocolli sulla tutela del lavoro e la vigilanza, nella videosorveglianza con il Protocollo sull'installazione di sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro. È stato un lavoro collettivo di straordinaria sintonia ed efficacia. Riunite quasi in permanenza al tavolo di una Direzione Territoriale del Lavoro competente e attiva, le Associazioni sindacali e d'impresa della provincia si sono cimentate in una intensa attività di confronto aperto e costruttivo, elaborando collegialmente una serie di regole di comportamento di grande utilità per tutti. In molti casi, tra cui quello decisamente più impegnativo degli appalti, la partecipazione di amministratori locali e dirigenti pubblici e la regia della Prefettura hanno dato un contributo decisivo, mettendo ancor più in risalto il senso stesso di una comunità coesa attorno ad obiettivi comuni.

Nel nostro «complesso sistema economico - è scritto nel Protocollo sugli appalti - sono fondamentali strumenti per un significativo sviluppo del territorio e della c.d. impresa "virtuosa"...».

Impresa "virtuosa", un concetto semplice e importante. Virtuosa – come abbiamo tutti condiviso – è l'impresa «che:

- correttamente si pone sul mercato rispettando le regole ed i meccanismi della leale concorrenza;

- *presenta caratteristiche formali e sostanziali conoscibili e documentate;*
- *consente le opportune verifiche sull'adeguatezza economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;*
- *garantisce la piena corrispondenza tra formale certificazione di qualificazione ed effettiva consistenza tecnico-economica dell'azienda;*
- *si impegna fattivamente per garantire il diritto alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro tutelando e garantendo il proprio personale;*
- *assicura il puntuale rispetto dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative; in particolare assolve agli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi nei confronti dei propri dipendenti e della committenza, adempiendo completamente ai propri obblighi nei confronti della collettività.»*

L'auspicio è che questi strumenti siano sempre più conosciuti e usati; è questa la finalità che ci proponiamo pubblicando e diffondendo questi libriccini.

*Le Centrali Cooperative
Agci, Confcooperative, Legacoop*

La buona cooperazione, solida via di uscita dalla crisi

Il 2012 è stato universalmente celebrato quale "Anno internazionale delle Cooperative", con lo slogan ufficiale "Le cooperative costruiscono un mondo migliore". Nel dedicare questo speciale appuntamento a 1,4 milioni di cooperative diffuse nel mondo e a 800 milioni di operatori, l'ONU ha sottolineato, fra l'altro, il ruolo svolto dalle imprese cooperative per lo sviluppo economico-sociale e per la creazione di occupazione.

Sorte nella Gran Bretagna del XIX secolo, le cooperative nascono e si sviluppano nel senso profondo di una "sfida" perenne quale modello alternativo in opposizione al sistema economico capitalista, ma anche, al contempo, quale possibile ed efficace scelta alternativa concreta rispetto agli altri operatori di mercato nel modello capitalista, muovendo da subito su un tracciato storico che porta la cooperazione a porsi quale fucina per la sperimentazione di soluzioni volte a sostituire le tipiche modalità di gestione economica intermediata, con una gestione diretta, a tratti rivoluzionaria, fondata sul coinvolgimento e sulla partecipazione personale dei lavoratori. D'altro canto, è nella dimensione collettiva e partecipativa che può rintracciarsi il tratto distintivo della cooperazione, la quale sintetizza le istanze dei singoli, universalizzandole, valorizzando la condizione lavorativa, da fattore consolidante e solidarizzante a sostrato organizzativo ed associativo.

L'Italia è fra i Paesi del mondo che hanno riservato una attenzione speciale alla cooperazione, in particolar modo nel testo fondamentale, la Carta costituzionale: l'art. 45 Cost., infatti, pur senza fornire una definizione di cooperativa e in un dettato normativo non troppo chiaro, stabilisce che «*la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata*», ma anche che «*la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità*». In questo modo, nella consapevolezza della significatività della presenza dei operatori nel mercato del lavoro, i costituenti hanno attribuito alle cooperative un ruolo di assoluto e indiscutibile primo piano, valorizzando proprio questa particolare forma di gestione d'impresa, l'unica alla quale viene riconosciuta una connotata "funzione sociale", che per la generalità delle altre forme d'impresa rappresenta, non a caso, il limite costituzionale all'iniziativa economica privata (art. 41, co. 2 e 3, Cost.). Al punto che quelli che vengono costituzionalmente segnalati come vincoli esterni per l'attività imprenditoriale di tipo capitalistico, finiscono per rappresentare vere e proprie finalità consustanziali dell'impresa mutualistica nel modello cooperativo.

Se è vero, tuttavia, che la legislazione, anche in materia di lavoro, per molti decenni, non ha saputo concretamente declinare il favore costituzionale

riconosciuto alle società cooperative (così come ancor oggi inattuata rimane l'altra scelta privilegiata per il *«diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende»* contenuta nell'art. 46 Cost., *«ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione»*), nei tempi più recenti si è giunti, mediante la legge n. 142/2001, ad una riforma del lavoro in cooperativa, dalla quale hanno preso le mosse ulteriori ed efficaci momenti di tutela.

Sotto questo profilo rileva, primariamente, il *“Protocollo sulla Cooperazione”* (10 ottobre 2007), che interviene nel settore cooperativo per concentrarsi sulle cosiddette cooperative *“spurie”* e sugli inevitabili effetti di *dumping* contrattuale provocato da esse nel sistema di relazioni contrattuali, incidendo pesantemente sulla competitività sana nella cooperazione, in ragione della rincorsa *“al ribasso”* per la riduzione dei costi, a danno dei lavoratori e del sistema nel suo complesso. L'accordo si propone l'ambizioso obiettivo di concretizzare una *«efficace azione di contrasto al fenomeno»*, muovendo dal presupposto che le cooperative *“spurie”* nella scelta dei rapporti di lavoro da instaurare coi propri lavoratori disattendono i principi sottesi alla corretta applicazione della legge n. 142/2001, sia per quanto attiene al lavoro subordinato, sia per quanto riguarda quello autonomo. Il raggiungimento di tale obiettivo strategico viene immaginato e programmato attraverso la promozione di una *«specifica e diffusa attività di verifica sulla concreta applicazione della normativa»* di tutela dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo, mediante *«un diretto confronto con le parti sociali»* spinto alla individuazione delle migliori e più efficaci *«iniziative di carattere ispettivo finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi»*, da realizzarsi attraverso la costituzione di appositi *“Osservatori provinciali permanenti per la cooperazione”* in seno a ciascuna Direzione Territoriale del Lavoro, composti dai rappresentanti delle Parti Sociali firmatarie del Protocollo, nonché da funzionari di Ministero del Lavoro, Inps e Inail.

Conseguentemente, rileva l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, in base al quale, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, le società cooperative applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

In questa prospettiva, la Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata, quale Ufficio territoriale del Ministero del Lavoro, in questi ultimi anni, non soltanto ha garantito una piena funzionalità all'*Osservatorio Provinciale Permanente della Cooperazione*, ma ha altresì affiancato le Centrali Cooperative del territorio, sempre attente, proattive e vigorosamente partecipative, favorendo e promuovendo momenti di confronto e di intesa, per contrastare qualsiasi

fenomeno di abusivismo e sviluppare modelli di dialogo sociale che, nel rispetto delle regole, consentissero di affrontare al meglio la grave crisi economico-finanziaria che ha caratterizzato questo tempo, con particolare attenzione al sistema degli appalti, pubblici e privati, e a settori produttivi di importanza strategica nel territorio come l'agricoltura e l'autotrasporto. Valga la pena menzionare, in quanto ideato in seno all'Osservatorio, anzitutto l'*Atto di Indirizzo in materia di appalti ad uso delle pubbliche amministrazioni* (10 settembre 2010), che ha ricevuto il plauso delle Centrali cooperative a livello nazionale, di due importanti centri di ricerca universitari (*Adapt-Centro Studi "Marco Biagi"* della Università di Modena e Reggio Emilia e *Olympus* della Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo") e, non da ultimo, della stessa Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con nota n. 18931 del 9 novembre 2010, ha esteso a tutti gli uffici territoriali il modello maceratese come "*buona prassi*" da condividere sull'intero territorio nazionale. Devono poi, senza dubbio, essere ricordati e valorizzati (come apprezzabilmente fanno le Centrali Cooperative con questa pubblicazione) anche gli ulteriori Protocolli d'Intesa, pensati e maturati nell'Osservatorio, in tema di: installazione di sistemi di sicurezza, antirapina e antifurto nei luoghi di lavoro (3 agosto 2010, istituisce il *Comitato tecnico per la videosorveglianza*); tutela delle condizioni di lavoro e vigilanza in agricoltura (13 ottobre 2010, istituisce il *Comitato provinciale sull'agricoltura*); tutela del lavoro e vigilanza nel settore dell'autotrasporto (23 dicembre 2010, istituisce l'*Osservatorio provinciale sull'autotrasporto*); legalità e sicurezza negli appalti (10 novembre 2011).

Su queste basi, dunque, si deve ora, nel fare un piccolo bilancio del già realizzato, guardare al futuro, partendo da quanto sottolineava il compianto Marco Biagi, annotando la legge n. 142/2001: *«Altro che flessibilità: qui abbiamo superato le Colonne d'Ercole del tradizionale diritto del lavoro. E forse molti non se ne sono neppure accorti»* (nello scritto "*Progettare per modernizzare*" del 2002); peraltro, assai prima, lo stesso Biagi (nel volume "*Cooperative e rapporti di lavoro*" del 1983) aveva osservato come dal settore cooperativo pervengono i risultati migliori nei *«momenti di alta disoccupazione e di frequenti crisi aziendali»*, avvertendo tuttavia come si debba respingere nettamente, proprio nelle stagioni di più grave crisi economico-finanziaria una idea della cooperativa *«degradata ad ultima risorsa per coloro che hanno perso o stanno per perdere il posto di lavoro»*.

Questa, quindi, la "sfida" che, anche, a livello territoriale ci vede impegnati, nel nostro ruolo istituzionale di vigilanza e ispezione, al fianco delle Centrali Cooperative e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per assicurare al sistema cooperativo una guardia sempre alta contro fenomeni distorsivi, elusivi e fraudolenti che, specialmente nei tempi di crisi, possono avvelenare il

mercato del lavoro, vestendo, spudoratamente, indebitamente e illecitamente, i panni delle cooperative. Doveroso, allora, permane l'impegno per l'attuazione costante dei principi affermati nel *Protocollo sulla Cooperazione* del 2007, che sola può comportare una sorta di "accerchiamento" nei confronti delle cooperative irregolari, determinato dal fatto che il riferimento ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro rappresentativi impedirà il ricorso a contratti collettivi "di comodo" o "pirata", obbligando le cooperative "spurie" a restare fuori dal mercato ovvero a regolarizzare la propria posizione.

Dott. Pierluigi RAUSEI
Direttore della DTL di Macerata

Premessa

L'agricoltura italiana è ancora oggi un sistema principalmente a carattere rurale, dove in alcuni settori il lavoro manuale è preponderante rispetto all'utilizzo di sistemi meccanizzati.

La presenza inoltre di alcuni limiti strutturali del sistema agricolo tra i quali ricordiamo la ridotta dimensione aziendale, con imprese che non raggiungono mediamente gli 8-9 ha di superficie agricola e un'età media degli agricoltori ben al di sopra dei 65 anni, rende ancora più difficile lo sviluppo di questo settore.

La Regione Marche purtroppo non fa eccezione (a questa anomalia), anzi, essendo caratterizzata per i 2/3 da terreni collinari e montani le superfici si presentano ancora più frammentate e l'età media non avendo aziende agricole altamente specializzate si attesta sulla media nazionale.

La presenza di personale anziano e la scarsa meccanizzazione rende necessario l'impiego di manodopera per la realizzazione di una moltitudine di operazioni (semina e raccolta ortaggi, potatura e raccolta di olive e uva....) che se non eseguite possono mettere a repentaglio il raccolto.

Purtroppo la marginalità residua caratterizzante tutto il mondo agricolo spesso porta a ridurre al minimo i costi per l'esecuzione di queste operazioni e ad avvalersi di personale avventizio.

Spesso nella Provincia di Macerata veniamo a conoscenza di imprese che svolgono lavori in campagna senza avere conoscenze nè certezze sulle modalità e sulle forme contrattuali applicabili per essere in regola come imprese, garantire retribuzione e sicurezza ai lavoratori, contribuire a regolarizzare il mercato.

Le Centrali Cooperative Confcooperative, Legacoop e AGCI, consapevoli di queste difficoltà e della necessità di una normativa semplice ed efficace in grado di garantire ogni operatore la piena regolarità lavorativa nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, hanno intrapreso - in collaborazione con la Direzione Provinciale al Lavoro di Macerata, l'INPS, l'INAIL, le Organizzazioni Agricole e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - una serie di incontri elaborando come

prodotto finale forme contrattuali specifiche per quelle situazioni particolari in campo agricolo.

L'innovatività dei contratti proposti sta proprio nella loro semplicità di applicazione, nel prendere in considerazione le reali esigenze dell'azienda agricola e nell'agevolare le imprese nell'assunzione del personale per lo svolgimento del lavoro.

La pubblicazione che qui presentiamo riporta in maniera dettagliata i contratti utilizzabili per quelle diverse attività agricole con le modalità di utilizzo, e vuole quindi divenire uno strumento fondamentale per aiutare l'impresa agricola nello svolgimento di quelle sue particolari attività.

Le Centrali Cooperative
Confcooperative, Legacoop, Agci
(a cura di Mauro Scattolini, Confcooperative)



Direzione di Macerata



Direzione di Macerata



COLDIRETTI



CONFAGRICOLTURA



CGIL
FLAI



FAI CISL
Associazione Nazionale
Coltivatori Agrari
Industria Italiana



CONFCOOPERATIVE
FIGASRI



AGCI-AGRITAL
ASSOCIAZIONE
NATIONALE
COOPERATIVE
ITALIANE

PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E VIGILANZA IN AGRICOLTURA

Addì 13 ottobre 2010 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata si sono riuniti:

la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata, nella persona del Direttore dott. Pierluigi RAUSEI

la Direzione Provinciale INPS di Macerata, nella persona dell'Ispettore dott. Eraldo FORTI su delega del Direttore dott. Settimio CIANI

la Direzione Provinciale INAIL di Macerata, nella persona del Direttore dott. Fabio VALENTE PIETROSANTO

le sottotestate Associazioni datoriali:

- * COLDIRETTI rappresentata da Giorgio REVERSI
- * CONFAGRICOLTURA rappresentata da Edoardo BENIGNI
- * CIA rappresentata da Roberto CESANELLI
- * COPAGRI rappresentata da Giovanni BERNARDINI
- * AGCI-AGRITAL e LEGACOOP-AGROALIMENTARE entrambe rappresentate da Massimo LANZAVECCHIA
- * FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE rappresentata da Mauro SCATTOLINI

le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- * FLAI CGIL rappresentata da Ivana PROPERZI
- * FAI CISL rappresentata da Stefano PEPA
- * UILA UIL rappresentata da Paola APOLLONI
- * CONFEDERDIA rappresentata da Gabriele CHIARICI

PREMESSO CHE

- la crisi mondiale che caratterizza questi ultimi anni ha consegnato a tutti una situazione di incertezza a livello economico e finanziario senza precedenti e in questo contesto il settore agricolo ha subito proprio in tale periodo le forti oscillazioni dei prezzi, per motivi esterni al settore, e che non avevano legami con la produzione e la situazione reale;
- il settore agricolo che si caratterizza come settore anticiclico dove gli effetti della crisi pur alleviati sono comunque presenti, con il rischio di frenare la capacità di fare da traino alla tenuta del sistema tutto;
- il sistema agricolo della provincia di Macerata, pur rimanendo uno tra i sistemi più importanti a livello nazionale, comunque ha bisogno di scelte determinanti e condivise per continuare a svolgere il ruolo che ha nell'economia maceratese;
- è da tutti percepita e condivisa l'urgenza di investire sulla qualità e la ricerca, utilizzando le nuove tecnologie disponibili sui mercati, e non la ricerca ad abbassare i costi;
- l'inevitabile innalzamento della dimensione media dell'azienda agricola rafforza l'esigenza di nuove forme di aggregazione e di cooperazione e crea la necessità della presenza di nuove figure con le professionalità e competenze specifiche che determinano un aumento della capacità competitiva nel mercato;
- l'agricoltura marchigiana, e maceratese in particolar modo, dopo essere sopravvissuta alla prima fase della globalizzazione dei mercati, principalmente grazie agli aiuti diretti al reddito anche di tipo comunitario, oggi si trova a dover adottare nuove strategie per garantirsi un ruolo nel futuro scenario economico locale ed internazionale, puntando su produzioni innovative e diversificate, meno esposte alla concorrenza e ritenute marginali dai grandi interessi internazionali, alla multifunzionalità aziendale, alla riscoperta dei prodotti del territorio adeguatamente valorizzati nonché all'acquisizione da parte del produttore agricolo del massimo valore aggiunto ottenibile dalla produzione primaria;
- è ampiamente avvertita e condivisa la necessità di favorire, anche attraverso una forte e rinnovata politica dei controlli, comportamenti rispettosi delle norme a tutela della sicurezza sociale e del lavoro, oltre che delle regole di una leale concorrenza, e contestualmente mirare all'obiettivo di rendere realmente competitivo il settore agricolo, anche mediante un forte richiamo e una costante attenzione ai principi di legalità, correttezza e sicurezza nei diversi rapporti fra tutti i soggetti della filiera;
- soltanto la crescita della capacità competitiva delle imprese rispettose delle regole è idonea a produrre il risultato virtuoso di una maggiore correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali;
- in un'analisi tendenziale elaborata dalla Camera di Commercio di Macerata emerge come l'occupazione nel settore agricolo in provincia di Macerata, negli anni dal 2004 al 2008, rappresenti solo il 3% degli occupati dell'intera provincia di Macerata, raccogliendo circa 3.000 occupati e registrando, nel quadriennio, una contrazione di lavoro autonomo (che passa dal 2,2% al 2,0%) e una lievissima crescita per il lavoro dipendente (dallo 0,9% all'1%);
- per l'andamento Infocamere del settore agricolo nella provincia di Macerata risulta, già nel 2007, una situazione di 2640 iscrizioni a fronte di 3485 cancellazioni, determinando un saldo negativo di 845 unità, peraltro la serie storica delle imprese attive nel settore agricolo maceratese (dal 1999 al 2009) offre i seguenti risultati:

Attività Economica	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricoltura, caccia e silvicoltura	11.745	11.594	11.282	11.005	10.760	10.510	10.299	10.075	9.884	9.755	9.542
Variazione tendenziale											
Settore Ateco	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Agricoltura, caccia e silvicoltura	-1,3%	-2,7%	-2,5%	-2,2%	-2,3%	-2,0%	-2,2%	-1,9%	-1,3%	-2,2%	
Composizione percentuale											
Settore Ateco	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Agricoltura, caccia e silvicoltura	33,4%	32,6%	31,5%	30,5%	29,5%	28,6%	28,1%	27,3%	26,7%	26,3%	25,9%

- la formazione e la informazione nei riguardi dei lavoratori delle imprese agricole rivestono sempre più una fondamentale importanza, anche ai fini di una tutela complessiva della sicurezza sul lavoro;

- il Piano triennale per il lavoro dal titolo *"Liberare il lavoro per liberare i lavori"*, adottato dal Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, nel riconoscere un ruolo di primo livello all'ispezione del lavoro e alle Direzioni provinciali del lavoro, nel paragrafo intitolato *"Liberare il lavoro dalla illegalità e dal pericolo"*, afferma senza incertezze che *"liberare il lavoro dalla illegalità e dal pericolo significa potenziare in termini qualitativi le attività di vigilanza orientandole alla repressione delle violazioni sostanziali più gravi"*; da qui il richiamo ad una vigilanza improntata dichiaratamente all'obiettivo della *"tolleranza zero"* (riconosciuto come *"doveroso e possibile"*) per tutte le *"forme peggiori di sfruttamento del lavoro"*, da operarsi attraverso un attento *"metodo di selezione nel più ampio fenomeno delle irregolarità e una combinazione di attività istituzionali e sociali"*; in questo contesto, fra l'altro, sul fronte degli obiettivi il Piano individua fra le *"aree di intervento prioritario"* espressamente segnalate figura specificamente l'agricoltura, anche con riferimento al contrasto a fenomeni come gli pseudo-appalti e la cooperazione spuria che provocano gravi e intollerabili effetti di *dumping* sociale ed economico;

LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Tutela normativa e contrattuale

Le parti, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Accordo per il rinnovo del CCNL 6 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 (Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil), nonché dal CCNL quadri e impiegati agricoli del 4 giugno 2008 (Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Confedustria, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) e dell'Accordo di rinnovo del CCNL 16 luglio 2002 per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agricoli (Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) del 3 agosto 2010, anche in considerazione delle previsioni contenute nell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008 riguardo ai soci lavoratori, riservando alla già esistente *Cassa extra legem territoriale* e al costituendo *Osservatorio provinciale* i compiti e le funzioni agli stessi organismi affidati dalla disciplina contrattuale collettiva, concordano sull'esigenza di individuare un luogo anche fisico in cui potersi incontrare anche insieme alla istituzione per monitorare e per far emergere le problematiche che ciascuno evidenzierà, con lo spirito che possa far trovare i corretti equilibri e le giuste soluzioni da applicare in modo uniforme su tutto il territorio provinciale, sia per l'effettiva, uniforme e corretta attuazione delle vigenti previsioni normative, sia per la attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 2

Problematiche e linee guida

Le Organizzazioni sindacali e datoriali riconoscono l'unità e l'opportunità di un momento di confronto collegiale e istituzionale per affrontare le diverse problematiche del sistema agricolo ed anche per individuare e approvare apposite linee guida su profili di tipo normativo e contrattuale che necessitino di una chiarezza interpretativa condivisa. Ciò con particolare riguardo alle conseguenze sulla organizzazione e sulle condizioni del lavoro nonché

sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro derivanti dalle modifiche delle tecnologie di produzione o da processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ovvero ancora dalle dinamiche della estensione del lavoro per conto terzi, nonché sui profili riguardanti l'andamento dell'occupazione dei lavoratori stranieri in ambito provinciale e per promuovere un attento controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori occupati per l'esatta applicazione delle normative di legge e di contrattazione collettiva. Le linee guida, inoltre, si renderanno opportune per la trattazione uniforme e per l'esatto e corretto monitoraggio della situazione di istituti negoziali come lo scambio di manodopera (art. 2139 c.c.), l'appalto di servizi e la vendita dei prodotti sulla piazza (art. 25 CCNL), il lavoro occasionale accessorio (con *voucher*).

Art. 3

Vigilanza e controlli

Le parti valutano in particolare l'utilità della individuazione di un momento di confronto e dialogo istituzionale e sociale in ambito provinciale per consentire alla Direzione provinciale del lavoro, all'INPS e all'INAIL di procedere ad una programmazione attenta e mirata della vigilanza in agricoltura tenendo conto delle priorità evidenziate dagli interlocutori sindacali e datoriali, ma anche di consentire alle associazioni dei datori di lavoro agricolo di poter orientare e condurre i propri associati verso azioni costantemente informate alla legalità e alla regolarità delle condizioni di lavoro.

Art. 4

Formazione e informazione

Nella consapevolezza, richiamata nelle premesse, del ruolo fondamentale della formazione e della informazione nei confronti dei lavoratori delle imprese dell'agricoltura, le parti firmatarie del presente Protocollo, ferme restando le competenze proprie degli organismi preposti, ritengono indispensabile determinare un percorso formativo e informativo lineare e coerente, anche con la definizione di standard minimi dei livelli di formazione, e stimolare ogni utile azione di informazione per le imprese del territorio provinciale maceratese, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 5

Costituzione del Comitato provinciale

Le parti firmatarie del presente Protocollo riconoscono l'utilità della costituzione di un apposito *Comitato provinciale sull'agricoltura* presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie del presente Protocollo e presieduto dal Direttore della medesima DPL, o da un funzionario dallo stesso formalmente incaricato, che si riunisca almeno ogni tre mesi al fine di valutare le problematiche della tutela del lavoro nel settore, con particolare riguardo alle seguenti competenze specifiche,

- definire apposite linee guida sulle fattispecie più ricorrenti e di più delicata attuazione presso le imprese agricole del territorio provinciale, anche quale supporto alle attività della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la DPL;
- operare un attento, periodico e costante monitoraggio sulla corretta attuazione dei CCNL richiamati al punto 1, in quanto sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, e, in particolare, sul puntuale rispetto degli obblighi

contributivi, assicurativi e retributivi derivanti dai medesimi contratti collettivi e sugli accordi nell'ambito territoriale provinciale;

- definire un percorso essenziale che fornisca livelli standard minimi di formazione e di informazione, per la successiva realizzazione da parte degli organismi competenti, nonché agevolare, promuovere e programmare incontri informativi e formativi per i lavoratori e le imprese del territorio provinciale maceratese;

- valutare e segnalare alla Direzione provinciale del lavoro, all'INPS e all'INAIL di Macerata situazioni meritevoli di interventi di vigilanza e ispettivi.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI MACERATA

DIREZIONE PROVINCIALE INPS
DI MACERATA

DIREZIONE PROVINCIALE INAIL
DI MACERATA

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

CIA

COPAGRI

FLAI CGIL

FAI CISL

UILA UIL

CONFEDERDIA

AGCI-AGRITAL

LEGACOOP-AGROALIMENTARE

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE

CONTRATTO DI VENDITA IN CAMPO O SU PIANTA

LINEE GUIDA

(Impresa/Impresa)

Di seguito si presenta uno schema di contratto di vendita su campo che nella sua astratta composizione tiene conto di tutto quanto, a livello normativo, formale e sostanziale. Valga l'avvertenza che tale schema dovrà essere compilato attentamente in ogni sua parte al fine di calarlo nella concreta realtà della singola fattispecie considerata, non potendosi utilizzare il modello come un formulario standard. In secondo luogo il contratto dovrà essere portato ad esecuzione con cura e diligenza cercando di garantirne progressivamente e pedissequamente la conformità al quadro normativo. Infine, allo scopo di avere "certezza" del "buon inizio" del rapporto contrattuale, si rammenta la possibilità di avanzare istanza di certificazione.

CONTRATTO DI VENDITA _____ (1) IN CAMPO / SU PIANTA (2)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Tra

- la ditta _____ con sede in _____ Via _____, Partita Iva _____ rappresentata dal legale rappresentante _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ in Via _____ codice fiscale _____, qui di seguito denominata "venditore", da una parte,

e

- la ditta _____ con sede in _____, Via _____ Partita Iva _____ rappresentata dal legale rappresentante _____, nato il _____ a _____ e residente a _____ in Via _____, codice fiscale _____ qui di seguito denominata "acquirente", dall'altra,

premessato che

1. la superficie aziendale, per oggettive esigenze tecnico agronomiche, è stata destinata alla coltivazione di _____;
2. la ditta _____ con codice azienda INPS _____ ha avanzato richiesta di acquisto di _____(1);
3. la ditta _____, con codice azienda INPS _____, si è dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta purché l'oggetto del contratto sia limitato alla vendita e trasferimento di detto prodotto;
4. le parti sono pervenute alla conclusione di voler stipulare comunque, per quanto occorra e possa, un contratto di vendita in campo/su pianta (2) di _____(1);

Tutto quanto sopra prenessato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

La ditta _____ vende alla ditta _____ che accetta, il prodotto in premessa insistente negli appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola, descritti al N.C.T. del Comune di _____ al foglio n _____ alle particelle nn. _____ per una superficie complessiva di ettari _____ circa. L'acquirente dichiara di aver preso esatta e piena conoscenza degli appezzamenti di terreno in cui insiste il prodotto che forma oggetto del presente contratto e di trovarlo di sua piena soddisfazione e completamente adatto allo scopo per cui viene eseguito l'acquisto del prodotto, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione e riserva anche per quanto riguarda la possibilità attuale e futura dell'effettiva utilizzazione dello stesso.

Articolo 2

Le parti si danno reciprocamente atto che la porzione di terreno indicata al precedente art. 1 è stata seminata e coltivata unicamente dal venditore e perciò:

per la qualità e la quantità del prodotto il prezzo viene concordato ed accettato in €. _____ (_____) complessivi oltre ad IVA, da pagarsi entro il _____;

oppure il quantitativo del prodotto verrà accertato al termine delle operazioni di raccolta dietro regolare pesatura e relativa fatturazione, non essendo

possibile in data odierna stabilire il peso, viene comunque concordato ed accertato il prezzo di €. _____ (_____) al kg.

Articolo 3

L'acquirente potrà raccogliere ed asportare dai campi il prodotto oggetto di detto contratto unicamente nel periodo compreso tra il _____ ed il _____; oltre tale data le superfici rientreranno nella piena disponibilità della parte venditrice.

In caso di vendita di erba o erba medica o delle erbe foraggere all'acquirente è *concesso / non è concesso* (2) l'asporto delle erbe vendute anche mediante il pascolo diretto del bestiame.

Articolo 4

E' fatto espresso divieto all'acquirente di eseguire negli appezzamenti di terreno di cui sopra, colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurre automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni di raccolta, in quanto l'oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla vendita ed al trasferimento di _____(1) con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsivoglia altro uso.

Articolo 5

L'acquirente prende e dà atto che il termine del _____ è termine perentorio ed essenziale per il termine dei lavori di raccolta.

Articolo 6

Tutte le spese di raccolta saranno sostenute dall'acquirente che provvederà direttamente all'operazione medesima mediante personale in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

Le parti si danno reciprocamente atto che gli operai dell'acquirente addetti alla raccolta dei prodotti sul campo/sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali (art. 6, legge 31 marzo 1979, n. 92, cfr. Circolare INPS n. 126 del 16 dicembre 2009). Pertanto per i lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il C.C.N.L. 6 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti come rinnovato con Accordo del 25 maggio 2010 ovvero il CCNL 16 luglio 2002 per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agricoli come rinnovato il 3 agosto 2010, salvo condizioni di miglior favore.

Articolo 8

Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l'acquirente del prodotto dovesse arrecare alle proprietà limitrofe. Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare per le operazioni di raccolta e trasporto del prodotto.

Articolo 9

E' fatto espressamente divieto di cessione anche parziale del presente contratto sia a titolo oneroso che gratuito.

Articolo 10

In virtù dell'intesa raggiunta l'acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente contratto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e di conseguenza rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico. Lo stesso rinuncia infine ed in generale ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.

Articolo 11

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 12

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 13

Le parti concordano di *avanzare / non avanzare* (2) apposita istanza comune alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 per quanto attiene le condizioni di lavoro di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 14

La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile in materia d' appalto e dalle leggi speciali. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolubili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 11, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Macerata.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131). Il venditore s'impegna a trasmettere copia del presente contratto, che deve essere sottoscritto dalle parti almeno il giorno precedente l'avvio delle operazioni, tempestivamente e comunque entro tre giorni, al *Comitato provinciale sull'agricoltura* presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, mediante invio con modalità telematica, all'indirizzo e-mail *dpl-macerata@lavoro.gov.it* o all'indirizzo di posta elettronica certificata *DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it* dandone notizia all'acquirente.

Il presente contratto si compone di n. facciate e di n. allegati facenti parte integrante dello stesso.

Letto, accettato e sottoscritto in duplice originale.

Il Venditore

L'acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ed in quanto occorre, le parti danno specifica approvazione delle clausole e disposizioni contrattuali di cui agli articoli 4, 5, 8, 10, 11 e 14.

Il Venditore

L'acquirente

NOTE

(1) - Indicare il tipo di prodotto (olive, uva, erbe foraggiere, ecc.)

(2) - Barrare l'opzione che non ricorre

CONTRATTO DI VENDITA IN CAMPO O SU PIANTA

LINEE GUIDA

(Impresa/Privato)

Di seguito si presenta uno schema di contratto di vendita su campo che nella sua astratta composizione tiene conto di tutto quanto, a livello normativo, formale e sostanziale. Valga l'avvertenza che tale schema dovrà essere compilato attentamente in ogni sua parte al fine di calarlo nella concreta realtà della singola fattispecie considerata, non potendosi utilizzare il modello come un formulario standard. In secondo luogo il contratto dovrà essere portato ad esecuzione con cura e diligenza cercando di garantirne progressivamente e pedissequamente la conformità al quadro normativo. Infine, allo scopo di avere "certezza" del "buon inizio" del rapporto contrattuale, si rammenta la possibilità di avanzare istanza di certificazione.

*

**

CONTRATTO DI VENDITA _____ (1) IN CAMPO / SU PIANTA (2) PER AUTOCONSUMO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Tra

- la ditta _____ con sede in
_____, Via _____ Partita Iva
_____ rappresentata dal legale rappresentante
_____ nato il _____ a
_____ e residente a _____ in
Via _____ codice fiscale
_____, qui di seguito denominata "venditore", da una
parte,

e

- il signor _____, nato a
_____ il _____ e residente in
_____ via _____ codice fiscale
_____, qui di seguito denominata "acquirente", dall'altra,

premessato che

1. la superficie aziendale, per oggettive esigenze tecnico agronomiche, è stata destinata alla coltivazione di _____
2. il signor _____ (privato) ha avanzato richiesta di acquisto di _____ (1);
3. la ditta _____ con codice azienda INPS _____, si è dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta purché l'oggetto del contratto sia limitato alla vendita e trasferimento di detto prodotto;
4. le parti sono pervenute alla conclusione di voler stipulare comunque, per quanto occorra e possa, un contratto di vendita in campo/su pianta (2) di _____ (1);

Tutto quanto sopra prenesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

La ditta _____ vende per autoconsumo al signor _____ che accetta, il prodotto in prenessa insistente negli appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola, descritti al N.C.T. del Comune di _____ al foglio n _____ alle particelle nn. _____, per una superficie complessiva di ettari _____ circa.

L'acquirente dichiara di aver preso esatta e piena conoscenza degli appezzamenti di terreno in cui insiste il prodotto che forma oggetto del presente contratto e di trovarlo di sua piena soddisfazione e completamente adatto allo scopo per cui viene eseguito l'acquisto del prodotto, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione e riserva anche per quanto riguarda la possibilità attuale e futura dell'effettiva utilizzazione dello stesso.

Articolo 2

Le parti si danno reciprocamente atto che la porzione di terreno indicata al precedente art. 1 è stata seminata e coltivata unicamente dal venditore e perciò:

per la qualità e la quantità del prodotto il prezzo viene concordato ed accettato in €. _____ (_____) complessivi oltre ad IVA, da pagarsi entro il _____; oppure

il quantitativo del prodotto verrà accertato al termine delle operazioni di raccolta dietro regolare pesatura e relativa fatturazione, non essendo possibile

in data odierna stabilire il peso, viene comunque concordato ed accertato il prezzo di €. _____ (_____) al kg.

Articolo 3

L'acquirente potrà raccogliere ed asportare dai campi il prodotto oggetto di detto contratto unicamente nel periodo compreso tra il _____ ed il _____; oltre tale data le superfici rientreranno nella piena disponibilità della parte venditrice.

In caso di vendita di erba o erba medica o delle erbe foraggere all'acquirente è *concesso / non è concesso* (2) l'asporto delle erbe vendute anche mediante il pascolo diretto del bestiame.

Articolo 4

E' fatto espresso divieto all'acquirente di eseguire negli appezzamenti di terreno di cui sopra, colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurre automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni di raccolta, in quanto l'oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla vendita ed al trasferimento di _____ (1) con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsivoglia altro uso.

Articolo 5

L'acquirente prende e dà atto che il termine del _____, è termine perentorio ed essenziale per il termine dei lavori di raccolta.

Articolo 6

Tutte le spese di raccolta saranno sostenute dall'acquirente che provvederà direttamente all'operazione medesima mediante personale in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

Le parti si danno reciprocamente atto che l'acquirente, in qualità di privato, si impegna a provvedere alle operazioni di raccolta in proprio e/o a mezzo utilizzo del *voucher* e/o di parenti o affini sino al quarto grado, ferma restando la possibilità di fare ricorso a personale assunto con contratto di lavoro subordinato successivamente alla stipula del presente contratto.

In ogni caso, relativamente a parenti ed affini, si individuano fin d'ora i seguenti nominativi delle persone che saranno coinvolte nelle operazioni di cui al presente contratto:

1 _____ codice fiscale _____
2 _____ codice fiscale _____
3 _____ codice fiscale _____
4 _____ codice fiscale _____

Articolo 8

Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l'acquirente del prodotto dovesse arrecare alle proprietà limitrofe. Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare per le operazioni di raccolta e trasporto del prodotto.

Articolo 9

E' fatto espressamente divieto di cessione anche parziale del presente contratto sia a titolo oneroso che gratuito.

Articolo 10

In virtù dell'intesa raggiunta l'acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente contratto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e di conseguenza rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico. Lo stesso rinuncia infine ed in generale ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.

Articolo 11

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 12

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 13

Le parti concordano di *avanzare / non avanzare* (2) apposita istanza comune alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 per quanto attiene le condizioni di lavoro di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 14

La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile in materia d' appalto e dalle leggi speciali. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolvibili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 11, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Macerata.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131).

Il venditore s'impegna a trasmettere copia del presente contratto, che deve essere sottoscritto dalle parti almeno il giorno precedente l'avvio delle operazioni, tempestivamente e comunque entro tre giorni, al *Comitato provinciale sull'agricoltura* presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, mediante invio con modalità telematica, all'indirizzo e-mail *dpl-macerata@lavoro.gov.it* o all'indirizzo di posta elettronica certificata *DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it* dandone notizia all'acquirente.

Il presente contratto si compone di n. _____ facciate e di n. _____ allegati facenti parte integrante dello stesso.

Letto, accettato e sottoscritto in duplice originale.

Il Venditore

L'acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ed in quanto occorre, le parti danno specifica approvazione delle clausole e disposizioni contrattuali di cui agli articoli 4, 5, 8, 10, 11 e 14.

Il Venditore

L'acquirente

NOTE

(1) - Indicare il tipo di prodotto (olive, uva, erbe foraggiere, ecc.)

(2) - Barrare l'opzione che non ricorre

CONTRATTO DI VENDITA IN CAMPO O SU PIANTA

LINEE GUIDA

(Privato/Impresa)

Di seguito si presenta uno schema di contratto di vendita su campo che nella sua astratta composizione tiene conto di tutto quanto, a livello normativo, formale e sostanziale. Valga l'avvertenza che tale schema dovrà essere compilato attentamente in ogni sua parte al fine di calarlo nella concreta realtà della singola fattispecie considerata, non potendosi utilizzare il modello come un formulario standard. In secondo luogo il contratto dovrà essere portato ad esecuzione con cura e diligenza cercando di garantirne progressivamente e pedissequamente la conformità al quadro normativo. Infine, allo scopo di avere "certezza" del "buon inizio" del rapporto contrattuale, si rammenta la possibilità di avanzare istanza di certificazione.

* * *

CONTRATTO DI VENDITA _____ (1) IN CAMPO / SU PIANTA (2)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Tra

- il signor _____ nato a _____ il _____
e residente in _____
via _____ codice fiscale _____,
qui di seguito denominata "venditore", da una parte,

e

- la ditta _____ con sede in _____
Via _____, Partita Iva _____,
rappresentata dal legale rappresentante _____,
nato il _____ a _____
e residente a in _____
Via _____, codice fiscale _____
qui di seguito denominata "acquirente",
dall'altra,

premessato che

1. la superficie aziendale, per oggettive esigenze tecnico agronomiche, è stata destinata alla coltivazione di _____
2. la ditta _____ con codice azienda INPS _____, ha avanzato richiesta di acquisto di _____(1);
3. il signor _____(privato) si è dichiarato disponibile ad accogliere la richiesta purché l'oggetto del contratto sia limitato alla vendita e trasferimento di detto prodotto;
4. le parti sono pervenute alla conclusione di voler stipulare comunque, per quanto occorra e possa, un contratto di vendita in campo/su pianta (2) di _____(1); Tutto quanto sopra prenesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

Il signor _____vende alla ditta _____ che accetta, il prodotto in prenessa insistente negli appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola, descritti al N.C.T. del Comune di _____ al foglio n. _____ alle particelle nn. _____ per una superficie complessiva di ettari _____. circa. L'acquirente dichiara di aver preso esatta e piena conoscenza degli appezzamenti di terreno in cui insiste il prodotto che forma oggetto del presente contratto e di trovarlo di sua piena soddisfazione e completamente adatto allo scopo per cui viene eseguito l'acquisto del prodotto, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione e riserva anche per quanto riguarda la possibilità attuale e futura dell'effettiva utilizzazione dello stesso.

Articolo 2

Le parti si danno reciprocamente atto che la porzione di terreno indicata al precedente art. 1 è stata seminata e coltivata unicamente dal venditore e perciò: per la qualità e la quantità del prodotto il prezzo viene concordato ed accettato in €. _____ (_____) complessivi oltre ad IVA, da pagarsi entro il _____; oppure il quantitativo del prodotto verrà accertato al termine delle operazioni di raccolta dietro regolare pesatura e relativa fatturazione, non

essendo possibile in data odierna stabilire il peso, viene comunque concordato ed accertato il prezzo di €. _____ (_____) al kg.

Articolo 3

L'acquirente potrà raccogliere ed asportare dai campi il prodotto oggetto di detto contratto unicamente nel periodo compreso tra il _____ ed il _____; oltre tale data le superfici rientreranno nella piena disponibilità della parte venditrice. In caso di vendita di erba o erba medicale o delle erbe foraggiere all'acquirente è *concesso / non è concesso* (2) l'asporto delle erbe vendute anche mediante il pascolamento diretto del bestiame.

Articolo 4

E' fatto espresso divieto all'acquirente di eseguire negli appezzamenti di terreno di cui sopra, colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurre automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni di raccolta, in quanto l'oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla vendita ed al trasferimento di _____(1) con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsivoglia altro uso.

Articolo 5

L'acquirente prende e dà atto che il termine del _____ è termine perentorio ed essenziale per il termine dei lavori di raccolta.

Articolo 6

Tutte le spese di raccolta saranno sostenute dall'acquirente che provvederà direttamente all'operazione medesima mediante personale in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

Le parti si danno reciprocamente atto che gli operai dell'acquirente addetti alla raccolta dei prodotti sul campo/sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31 marzo 1979, n. 92, cfr. Circolare INPS n.

126 del 16 dicembre 2009). Pertanto per i lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il C.C.N.L. 6 luglio 2006 per gli operai agricoli e florovivaisti come rinnovato con Accordo del 25 maggio 2010 ovvero il CCNL 16 luglio 2002 per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agricoli come rinnovato il 3 agosto 2010, salvo condizioni di miglior favore.

Articolo 8

Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l'acquirente del prodotto dovesse arrecare alle proprietà limitrofe. Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare per le operazioni di raccolta e trasporto del prodotto.

Articolo 9

E' fatto espressamente divieto di cessione anche parziale del presente contratto sia a titolo oneroso che gratuito.

Articolo 10

In virtù dell'intesa raggiunta l'acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente contratto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e di conseguenza rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico. Lo stesso rinuncia infine ed in generale ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.

Articolo 11

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 12

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 13

Le parti concordano di *avanzare / non avanzare* (2) apposita istanza comune alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 per quanto attiene le condizioni di lavoro di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 14

La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile in materia d' appalto e dalle leggi speciali. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolubili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 11, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Macerata.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131). Il venditore s'impegna a trasmettere copia del presente contratto, che deve essere sottoscritto dalle parti almeno il giorno precedente l'avvio delle operazioni, tempestivamente e comunque entro tre giorni, al *Comitato provinciale sull'agricoltura* presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, mediante invio con modalità telematica, all'indirizzo e-mail *dpl-macerata@lavoro.gov.it* o all'indirizzo di posta elettronica certificata *DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it* dandone notizia all'acquirente.

Il presente contratto si compone di n. facciate e di n. allegati facenti parte integrante dello stesso.

Letto, accettato e sottoscritto in duplice originale.

Il Venditore

L'acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ed in quanto occorre, le parti danno specifica approvazione delle clausole e disposizioni contrattuali di cui agli articoli 4, 5, 8, 10, 11 e 14.

Il Venditore

L'acquirente

NOTE

(1) - Indicare il tipo di prodotto (olive, uva, erbe foraggiere, ecc.)

(2) - Barrare l'opzione che non ricorre

CONTRATTO DI VENDITA IN CAMPO O SU PIANTA

LINEE GUIDA

(Privato/Privato)

Di seguito si presenta uno schema di contratto di vendita su campo che nella sua astratta composizione tiene conto di tutto quanto, a livello normativo, formale e sostanziale. Valga l'avvertenza che tale schema dovrà essere compilato attentamente in ogni sua parte al fine di calarlo nella concreta realtà della singola fattispecie considerata, non potendosi utilizzare il modello come un formulario standard. In secondo luogo il contratto dovrà essere portato ad esecuzione con cura e diligenza cercando di garantirne progressivamente e pedissequamente la conformità al quadro normativo. Infine, allo scopo di avere "certezza" del "buon inizio" del rapporto contrattuale, si rammenta la possibilità di avanzare istanza di certificazione.

* * *

CONTRATTO DI VENDITA _____ (1) *IN CAMPO / SU PIANTA* (2) PER AUTOCONSUMO

L'anno, il giorno del mese di,

Tra

- il signor, nato a il
..... e residente in via, codice fiscale
....., qui di seguito denominata "venditore", da una parte,

e

- il signor, nato a il
..... e residente in via, codice fiscale
....., qui di seguito denominata "acquirente", dall'altra,

premesse che

1. la superficie aziendale, per oggettive esigenze tecnico agronomiche, è stata destinata alla coltivazione di
2. il signor (privato) ha avanzato richiesta di acquisto di(1);
3. il signor (privato) si è dichiarato disponibile ad accogliere la richiesta purché l'oggetto del contratto sia limitato alla vendita e trasferimento di detto prodotto;
4. le parti sono pervenute alla conclusione di voler stipulare comunque, per quanto occorra e possa, un contratto di vendita in campo/su pianta (2) di(1);

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

Il signor vende per autoconsumo al signor..... che accetta, il prodotto in premessa insistente negli appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola, descritti al N.C.T. del Comune di al foglio n. alle particelle nn., per una superficie complessiva di ettari circa.

L'acquirente dichiara di aver preso esatta e piena conoscenza degli appezzamenti di terreno in cui insiste il prodotto che forma oggetto del presente contratto e di trovarlo di sua piena soddisfazione e completamente adatto allo scopo per cui viene eseguito l'acquisto del prodotto, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione e riserva anche per quanto riguarda la possibilità attuale e futura dell'effettiva utilizzazione dello stesso.

Articolo 2

Le parti si danno reciprocamente atto che la porzione di terreno indicata al precedente art. 1 è stata seminata e coltivata unicamente dal venditore e perciò: per la qualità e la quantità del prodotto il prezzo viene concordato ed accettato in €. _____ (_____) complessivi oltre ad IVA, da pagarsi entro il _____;

oppure

il quantitativo del prodotto verrà accertato al termine delle operazioni di raccolta dietro regolare pesatura e relativa fatturazione, non essendo possibile

in data odierna stabilire il peso, viene comunque concordato ed accertato il prezzo di €. _____ (_____) al kg.

Articolo 3

L'acquirente potrà raccogliere ed asportare dai campi il prodotto oggetto di detto contratto unicamente nel periodo compreso tra il _____ ed il _____; oltre tale data le superfici rientreranno nella piena disponibilità della parte venditrice.

In caso di vendita di erba o erba medica o delle erbe foraggere all'acquirente è *concesso / non è concesso* l'asporto delle erbe vendute anche mediante il pascolo diretto del bestiame.

Articolo 4

E' fatto espresso divieto all'acquirente di eseguire negli appezzamenti di terreno di cui sopra, colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurre automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni di raccolta, in quanto l'oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla vendita ed al trasferimento di (1) con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsivoglia altro uso.

Articolo 5

L'acquirente prende e dà atto che il termine del è termine perentorio ed essenziale per il termine dei lavori di raccolta.

Articolo 6

Tutte le spese di raccolta saranno sostenute dall'acquirente che provvederà direttamente all'operazione medesima mediante personale in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

Le parti si danno reciprocamente atto che l'acquirente, in qualità di privato, si impegna a provvedere alle operazioni di raccolta in proprio e/o a mezzo utilizzo del *voucher* e/o di parenti o affini sino al quarto grado, ferma restando la possibilità di fare ricorso a personale assunto con contratto di lavoro subordinato successivamente alla stipula del presente contratto.

In ogni caso, relativamente a parenti ed affini, si individuano fin d'ora i seguenti nominativi delle persone che saranno coinvolte nelle operazioni di cui al presente contratto:

- 1codice fiscale.....
- 2 codice fiscale.....
- 3 codice fiscale.....
- 4codice fiscale.....

Articolo 8

Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l'acquirente del prodotto dovesse arrecare alle proprietà limitrofe. Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare per le operazioni di raccolta e trasporto del prodotto.

Articolo 9

E' fatto espressamente divieto di cessione anche parziale del presente contratto sia a titolo oneroso che gratuito.

Articolo 10

In virtù dell'intesa raggiunta l'acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente contratto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e di conseguenza rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico. Lo stesso rinuncia infine ed in generale ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.

Articolo 11

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Macerata, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 12

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 13

Le parti concordano di *avanzare / non avanzare* (2) apposita istanza comune alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 per quanto attiene le condizioni di lavoro di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 14

La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile in materia d' appalto e dalle leggi speciali. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolvibili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 11, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Macerata.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131).

Il venditore s'impegna a trasmettere copia del presente contratto, che deve essere sottoscritto dalle parti almeno il giorno precedente l'avvio delle operazioni, tempestivamente e comunque entro tre giorni, al *Comitato provinciale sull'agricoltura* presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, mediante invio con modalità telematica, all'indirizzo e-mail *dpl-macerata@lavoro.gov.it* o all'indirizzo di posta elettronica certificata *DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it* dandone notizia all'acquirente.

Il presente contratto si compone di n. facciate e di n. allegati facenti parte integrante dello stesso.

Letto, accettato e sottoscritto in duplice originale.

Il Venditore

L'acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ed in quanto occorre, le parti danno specifica approvazione delle clausole e disposizioni contrattuali di cui agli articoli 4, 5, 8, 10, 11 e 14.

Il Venditore

L'acquirente

NOTE

(1) - Indicare il tipo di prodotto (olive, uva, erbe foraggiere, ecc.)

(2) - Barrare l'opzione che non ricorre

CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZI IN AGRICOLTURA

LINEE GUIDA

Di seguito si presenta uno schema di contratto di appalto che nella sua astratta composizione tiene conto di tutto quanto, a livello normativo, formale e sostanziale, rende l'appalto legalmente riconoscibile e sostanzialmente genuino, in quanto conforme alla legge. D'altra parte valga l'avvertenza che tale schema dovrà essere compilato attentamente e prudentemente in ogni sua parte al fine di calarlo nella concreta realtà aziendale e del singolo appalto, non potendosi utilizzare il modello come un mero formulario standard valido per tutte le circostanze. In secondo luogo il contratto dovrà poi essere portato ad esecuzione con la medesima cura e diligenza cercando di garantirne progressivamente e pedissequamente la conformità al quadro normativo. Infine, allo scopo di avere "certezza" del "buon inizio" del rapporto contrattuale, si rammenta la possibilità di avanzare apposita istanza di certificazione per ogni singolo contratto.

L'anno , il giorno del mese di ,

Tra

- la ditta.....con sede in (..), Via , Partita Iva , rappresentata dal legale rappresentante , nato il a e residente a in Via , codice fiscale , qui di seguito denominata "il Committente", da una parte,

e

- la dittacon sede in (..) , Via , Partita Iva , rappresentata dal legale rappresentante , nato il a e residente a in Via , codice fiscale..... , qui di seguito denominata "l'Appaltatore", dall'altra,

premessato che:

1. l'appaltatore è una impresa che esercita, in conformità di quanto previsto dal proprio oggetto sociale, prestazioni di attività di servizi e opere a favore di terzi;
2. il committente è una impresa agricola che opera nell'ambito die intende con il presente accordo affidare in appalto le attività di
3. il presente contratto di appalto è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, nonché degli articoli 1655 e seguenti del codice civile;
4. l'appaltatore effettua i servizi e/o le opere, oggetto della prestazione prevista quale oggetto del presente contratto, presso altre imprese attraverso personale qualificato e specializzato ed attrezzature prevalentemente proprie, idonee e funzionali al servizio;
5. per i servizi e/o le opere di cui al presente contratto e, in generale, per tutte le proprie attività, l'appaltatore dichiara di essere in regola con le vigenti normative del lavoro, previdenziali, fiscali, nonché quelle in materia di sicurezza sul lavoro;
6. l'appaltatore garantisce che tutti i lavoratori impegnati nei servizi e/o nelle opere di cui al presente contratto sono abilitati a detto impiego;
7. l'appaltatore è in regola con le norme retributive, contributive e assicurative che disciplinano le attività dei lavoratori;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto del contratto

- 1.1. Il presente contratto ha per oggetto nei terreni condotti dal Committente. La prestazione dell'appaltatore si identifica, quindi, nel escluso ogni altro servizio
- 1.2. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione del servizio e/o dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili al committente, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre e il correlativo adeguamento del corrispettivo.

Articolo 2

Direzione dei lavori e obblighi dell'appaltatore riguardo al personale

2.1. L'incarico sarà svolto dall'appaltatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione fra i lavoratori impiegati nell'appalto e il committente o i dipendenti del committente.

2.2. Sono di competenza esclusiva dell'appaltatore sia la direzione che la sorveglianza sulla corretta e completa esecuzione dei servizi e/o delle opere oggetto del contratto, che dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed essere conformi alle norme legislative e regolamentari che disciplinano in generale le medesime attività e, in particolare, le singole opere e/o lavorazioni specificatamente appaltate.

2.3. L'appaltatore assume il rischio d'impresa per tutto quanto inerente i servizi e/o le opere di cui al presente contratto.

2.4. L'appaltatore si impegna, nell'esecuzione del servizio, a servirsi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione di lavoro, che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere.

2.5. L'appaltatore dovrà comunicare al committente, almeno giorni prima dell'inizio del servizio e/o dell'opera i nominativi del personale che verrà impiegato nella esecuzione dell'appalto. L'elenco del personale comunicato preventivamente al committente dovrà contenere, per ciascun lavoratore, l'indicazione del nominativo, della qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa. Oltre all'elenco del personale, l'appaltatore è tenuto, se richiesto dal committente, ad inviare adeguata documentazione di supporto riguardo alla regolare occupazione dello stesso. Il committente consentirà, l'ingresso nei terreni dove deve essere svolta l'attività appaltata esclusivamente al personale inserito nell'elenco preventivamente inviato e per il quale sia stata allegata la predetta documentazione.

2.6. Qualora si rendessero necessarie, per qualsiasi ragione, variazioni di personale, l'appaltatore si impegna a comunicare al committente le sostituzioni con adeguato preavviso comunque non inferiore a giorni.

2.7. L'appaltatore assume esplicitamente l'impegno ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali e aziendali oltre che da quello nazionale di riferimento, nonché ad osservare tutti gli obblighi in materia di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali. Al fine di dare dimostrazione della non inadempienza, l'appaltatore deve produrre al committente, se richiesto, la documentazione attestante il regolare adempimento dei predetti obblighi.

2.8. L'appaltatore, inoltre, si impegna altresì ad effettuare e versare le ritenute

fiscali sui redditi di lavoro dipendente così come dovute in base alla legge vigente, di ciò il committente potrà richiedere adeguata prova documentale.

2.9. Il committente, per l'esatta esecuzione del presente contratto, si riserva di disporre l'allontanamento dallo stabilimento o dall'unità produttiva del personale dell'appaltatore che non risulti in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi dovuti.

2.10. In conformità all'art. 18, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è tenuto a munire tutto il personale impegnato nell'appalto di un apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, che dovrà contenere le generalità del lavoratore e dell'impresa datrice di lavoro e che dovrà essere indossato o esposto da ciascun lavoratore durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Articolo 3

Responsabilità dell'appaltatore e sicurezza sul lavoro

3.1. A garanzia di tutti i danni derivanti al personale (dell'appaltatore o del committente) ovvero a terzi o alle cose, nonché di quanto dovuto dall'appaltatore e dai subappaltatori al personale impiegato nell'appalto a titolo di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, l'appaltatore si impegna a prestare a favore del committente una idonea fideiussione emessa da primario istituto di credito di gradimento del committente stesso. La fideiussione dovrà avere efficacia per l'intera durata del rapporto contrattuale e fino ai due anni successivi alla sua cessazione.

3.2. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, dichiara la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai servizi affidati con il presente contratto.

3.3. L'appaltatore si impegna a divulgare le informazioni in materia di sicurezza in maniera completa e appropriata al personale impiegato nell'appalto. Committente e appaltatore si impegnano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché a coordinare i rispettivi interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui risultino esposti i lavoratori.

3.3. L'appaltatore si impegna al rispetto integrale di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni generali e alle procedure di comportamento necessarie, nonché alle specifiche indicazioni sui rischi esistenti che siano dovute a situazioni contingenti e che verranno prontamente fornite dal committente.

3.4. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, che l'appalto prevede i seguenti costi relativi alla sicurezza del lavoro

Articolo 4

Garanzia per difformità e vizi delle opere

4.1. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi delle opere eseguite e consegnate al committente nell'esecuzione del presente contratto. Le parti sottopongono il presente contratto, per quanto concerne detta garanzia nonché per quanto riguarda il contenuto della stessa, alla regolamentazione della materia prevista ai sensi degli articoli 1667 e 1668 del codice civile

Articolo 5

Attrezzature e macchinari

5.1. Le lavorazioni dovranno corrispondere ai requisiti richiesti e dovranno essere effettuate nei tempi previsti, mediante l'utilizzo delle attrezzature di dotazione dell'appaltatore necessarie per l'esecuzione del servizio, che vengono specificamente individuate nelle seguenti:

5.2. L'appaltatore dichiara che tali attrezzature rispondono ai canoni di sicurezza e hanno i requisiti prescritti dalle norme antinfortunistiche, dandone dimostrazione con la relativa documentazione richiesta dalla normativa prevenzionistica, e si impegna a mantenere tali attrezzature in buona efficienza, effettuando le necessarie manutenzioni periodiche per tutta la durata del contratto d'appalto.

5.3. L'appaltatore potrà, altresì, eventualmente utilizzare i seguenti macchinari e/o le seguenti attrezzature di proprietà e/o nella disponibilità del committente, stante la necessità di Detti macchinari e/o attrezzature dovranno essere utilizzati secondo le seguenti modalità convenute fra le parti L'appaltatore utilizza tali beni nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del servizio e/o dell'opera e conformemente alla legislazione vigente.

Articolo 6

Luogo di lavoro e accesso dell'appaltatore

6.1. I terreni sui quali si porterà ad esecuzione il presente contratto sono identificati dai seguenti dati catastali

6.2. Resta inteso che l'accesso ai terreni è da ritenere, sin da ora, autorizzato esclusivamente al personale regolarmente assunto dall'appaltatore e alle altre persone eventualmente autorizzate dallo stesso per poter effettuare le lavorazioni oggetto dell'appalto, di cui sia fornita notizia al committente ai sensi del precedente articolo 2.

Articolo 7

Ulteriori obbligazioni dell'appaltatore e subappalto

7.1. Rimane a carico dell'appaltatore l'obbligo di non dare inizio ad alcun lavoro o fase di esso senza preventiva autorizzazione del committente.

7.2. L'appaltatore non ha facoltà di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi e/o delle opere di cui al presente contratto senza il previo consenso scritto del committente.

Articolo 8

Proprietà e possesso dei prodotti in conto lavorazione

8.1. Le parti si danno reciprocamente atto che la proprietà e il possesso dei prodotti lavorati sono del committente.

Articolo 9

Corrispettivo e termini di pagamento

9.1. Il corrispettivo dei servizi appaltati col presente contratto viene determinato "a corpo" in euro, in ragione delle caratteristiche delle attività lavorative e delle peculiarità dei servizi attesi, oltre ad un incremento di euro qualora il servizio consegua lo speciale risultato di, oltre ad IVA. Ai fini della esatta determinazione del corrispettivo la superficie oggetto dei lavori potrà essere valutata anche attraverso planimetrie prodotte mediante rilievi con sistema GPS.

9.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il committente si riserva, prima e durante l'esecuzione del servizio, il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune o necessarie; tali modifiche, in aumento o in diminuzione alle quantità e alle tipologie del servizio, saranno compensate facendo riferimento ai costi e ai prezzi determinati concordemente dalle parti. I prezzi riportati s'intendono fissi e invariabili e l'appaltatore si impegna irrevocabilmente a mantenerli per tutta la durata dei lavori, comprensivi dei periodi di sospensione del servizio, per qualsiasi ragione, e indipendentemente da qualsiasi variazione dei costi dei materiali, dei prodotti e della manodopera.

9.3. Il compenso che il committente corrisponderà all'appaltatore, calcolato secondo i criteri sopra esposti, è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni inerenti all'esecuzione dei servizi e/o delle opere appaltati. La liquidazione dei compensi dovuti avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e/o dell'opera, della buona qualità dei lavori eseguiti e dell'esatto adempimento degli obblighi contributivi. Eventuali contestazioni interrompono tale termine. Il pagamento della fattura potrà essere effettuato unicamente allorché l'appaltatore attesti il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei lavoratori, nonché la regolare effettuazione delle ritenute fiscali. Alla fattura dovrà essere allegata specifica autodichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dichiara di avere svolto regolarmente il servizio secondo quanto dettagliato e previsto nel presente contratto.

9.4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso IBAN o a mezzo assegno bancario non trasferibile.

Articolo 10

Recesso e risoluzione dal contratto

10.1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1671 c.c., dandone avviso all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10.2. Rimane facoltà del committente risolvere in ogni tempo il contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

- a) l'appaltatore sospenda o ritardi l'esecuzione dei lavori commissionati così da compromettere la buona riuscita dell'opera;
- b) l'appaltatore si rende colpevole di frode e/o di negligenza;
- c) per negligenza dell'appaltatore o per inadempimento degli obblighi assunti e sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissati dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita dei lavori e la qualità del prodotto;
- d) l'appaltatore risulti inadempiente per il versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi per il personale dipendente.

Articolo 11

Durata del contratto

11.1. I lavori dovranno essere ultimati entro..... , in tempo utile al fine di salvaguardare le caratteristiche del prodotto salvo particolari condizioni climatiche o ambientali:

11.2. L'appaltatore è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di euro per ogni giorno di ritardo imputabile a sé. L'importo di tale penale verrà trattenuto, senza alcuna formalità, all'atto del pagamento della prestazione con riserva di chiedere i maggiori danni che derivassero al committente in caso di ritardo.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

12.1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Articolo 13

Forma convenzionale dei patti aggiunti

13.1. Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 14

Certificazione del contratto

14.1. Le parti concordano di avanzare apposita istanza comune alla Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di, intesa ad ottenere la certificazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 276/2003.

Articolo 15

Legge regolatrice e foro competente

15.1. La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. 15.2. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del codice civile in materia d'appalto e dalle leggi speciali.

15.3. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolvibili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 12, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131).

Il presente contratto si compone di n. facciate e di n. allegati facenti parte integrante dello stesso.

Il committente s'impegna a trasmettere copia del presente contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, tempestivamente e comunque entro tre giorni, al *Comitato provinciale sull'agricoltura* presso la Direzione provinciale del lavoro di Macerata, mediante invio con modalità telematica, all'indirizzo e-mail dpl-macerata@lavoro.gov.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata DPL.Macerata@mailcert.lavoro.gov.it dandone notizia all'appaltatore.

Letto, accettato e sottoscritto in duplice originale.

Il Committente

L'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ed in quanto occorre, le parti danno specifica approvazione delle clausole e disposizioni contrattuali di cui agli articoli 2, 3, 10, 12 e 15.

Il Committente

L'appaltatore

ALLEGATO 1

Gli oggetti eventuali del contratto possono essere così articolati, a seconda dei casi:

- a) oggetto: *Potatura Vigneti*, specificando se trattasi di "potatura secca" (periodo gen-mar) o "potatura verde" (periodo apr-mag); prestazione: le operazioni richieste alla ditta appaltatrice sono "potatura e legatura"; mentre la legatura viene effettuata manualmente, la potatura può essere perfezionata sia manualmente, con uso di forbici manuali, elettriche e/o pneumatiche, o tramite mezzi meccanici trainati e ciò andrà espressamente specificato; andrà altresì chiarito espressamente se il materiale di risulta (tralci) rimane tra i filari e viene raccolto in un secondo momento dal committente o se a tale operazione provvede l'appaltatore;
- b) oggetto: *Raccolta uva*; prestazione: consiste nella raccolta delle uve e nella disposizione dei grappoli in casse o direttamente su carrettoni; va specificato se spetta al committente trasportare con mezzi propri le casse presso la cantina e provvedere alla cernita delle uve sui nastri trasportatori;
- c) oggetto: *Raccolta ortaggi/frutta*; prestazione: consiste nella raccolta in campo degli ortaggi o della frutta (meloni, cocomeri, ecc), nella preparazione delle pedane o di grossi contenitori che rimangono in campo; va specificato se il prodotto rimane in azienda per la lavorazione, oppure se le pedane e/o i contenitori vengono recuperati dalla ditta committente che provvede al trasporto in magazzino o se tale attività è svolta dall'appaltatore e se il prodotto viene venduto a ditte terze;
- d) oggetto: *Operazioni di trapianto*; prestazione: per gli ortaggi a pieno campo (pomodori, insalate varie, peperoni, melanzane, ecc.), le piantine cubettate vengono inserite manualmente dall'appaltatore, con l'utilizzo di una macchina "trapiantatrice"; specificare se il macchinario è fornito dal committente.

ALLEGATO 2

AMBITI DI ATTIVITA' ORDINARIAMENTE OGGETTO DEI CONTRATTI DI APPALTO			
coltura	operazione	periodo	attrezzature utilizzate
VITE	potatura secca	dicembre - marzo	forbici e seghetto
	rilegatura dei tralci	dicembre - marzo	pinza rilegatore
	potatura verde	maggio - agosto	attività prettamente manuale con utilizzo saltuario di forbici o coltello
	raccolta	agosto - ottobre	forbici o coltello
OLIVO	potatura invernale	dicembre - aprile	forbici, seghetto e scala se necessaria
	potatura verde	maggio - luglio	forbici
	raccolta	ottobre - gennaio	telo, pettine, scala
FRUTTA	potatura	dicembre - marzo	forbici, seghetto e scala se necessaria
	diradamento	maggio - luglio	attività prettamente manuale con utilizzo di scala
	raccolta	maggio - novembre	attività prettamente manuale con utilizzo di scala
ORTAGGI	messa a dimora	aprile - ottobre	macchina trapiantatrice
	zappatura - diradamento	aprile - ottobre	zappa
	legatura lattuga	aprile - ottobre	attività prettamente manuale
	raccolta: taglio, pulizia della pianta e sistemazione in cassettoni alla rinfusa	gennaio - dicembre	coltello

Pubblicazione realizzata dalla Cooperativa LA RAGNATELA per Confcooperative Macerata, nell'ambito del Progetto finalizzato dalla Camera di Commercio di Macerata, collaborazione con le altre Centrali Cooperative Agci e Legacoop e con la Direzione Territoriale del Lavoro di Macerata
Progetto a cura di Mauro Scattolini per Confcooperative Macerata.

Legacoop Marche

Via Dott. Sandro Totti, 10 – 60131 Ancona

T: 071 2805882 – F: 071 2806107

info@legacoopmarche.coop – www.legacoopmarche.coop

Confcooperative Macerata

Via Giovanni XXIII, 45 – 62100 Macerata

T: 0733 36109 – F: 0733 269681

macerata@confcooperative.it – www.confcooperative.marche.it

Agci Marche

Piazza Stamira, 10 – 60122 Ancona

T: 071 200616 – F: 071 2074321

info@agcimarche.it – www.agcimarche.it

Direzione Territoriale del Lavoro

Via Lorenzoni, 2-10-18 – 62100 Macerata

T: 0733 405011 – F: 0733 4050216

Dpl-Macerata@lavoro.gov.it – www.lavoro.gov.it/Lavoro/DPL/MC/